

ROMA



Protocollo RC n. 15258/2025

Deliberazione n. 253

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 73

Seduta Pubblica del 16 ottobre 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

(OMISSIONIS)

L'anno 2025, il giorno di giovedì 16 del mese di ottobre, alle ore 9,13 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno (interrogazioni dalle ore 9 alle ore 10), per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIONIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,43 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Corbucci Riccardo, De Santis Antonio, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro

Rocco, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Melito Antonella, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Righetti Ubaldo, Stampete Antonio, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Celli Svetlana, Converti Nella, De Gregorio Flavia, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

Giustificata la Consigliera Cicculli Michela, in missione per conto di Roma Capitale.

Il Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Alfonsi Sabrina, Patanè Eugenio, Veloccia Maurizio e Zevi Andrea Tobia.

(OMISSIONIS)

A questo punto assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina, la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIONIS)

135^a Proposta (Dec. G.C. n. 86 del 24 luglio 2025)

Piano Esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva n. 8.03 “Fosso dell’Osa - Via Polense km. 18”, adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 54 del 6.12.2012. ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 2.07.1987 n. 36 e ss.mm.ii. Adozione, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 2.07.1987 n. 36 e ss.mm.ii della Variante urbanistica limitata alle porzioni ricadenti nella Rete Ecologica di PRG vigente.

Premesso che

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 66 bis della L.R. 38/99, sono anche stati approvati i perimetri dei “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” (c.d. Toponimi), ambiti definiti all’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione di PRG, inseriti all’interno del Sistema Insediativo della “Città da ristrutturare” e classificati, all’art. 107 delle Norme Tecniche di Attuazione, come zone territoriali omogenee di tipo B - Completamento di cui al DM n. 1444/1968;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016 è stato approvato il Disegno definitivo degli

elaborati prescrittivi “Sistemi e Regole” e “Rete Ecologica” del PRG ‘08 e adottata la variante, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942, riguardante le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto, confermando l’individuazione di n. 71 “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”, (c.d. Toponimi).

Premesso inoltre che

il Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con DGRL n. 556/2007 come modificata ed integrata dalla DGRL n. 1025/2007, pubblicata sul BURL n. 6 del 14 febbraio 2008, ha accolto solo parzialmente, nelle tavole D e negli allegati 3G/3HA/3HB, le proposte di modifica avanzate dal Comune di Roma ai Piani Territoriali Paesistici vigenti, riguardanti i Nuclei di edilizia ex abusiva;

con Deliberazione n. 32 del 29 luglio 2008, il Consiglio Comunale ha ratificato la Relazione istruttoria relativa alle osservazioni presentate al Piano Territoriale Paesistico Regionale dai soggetti interessati e formulato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 24/1998;

poiché il percorso tecnico-amministrativo seguito dai “Toponimi” non si è concluso con l’approvazione del PRG, ancorché esso abbia definito i perimetri dei Nuclei, al fine di individuare con chiarezza le modalità per la redazione, approvazione nonché attuazione della pianificazione esecutiva dei Nuclei di edilizia ex abusiva, con Deliberazione n. 122 del 21 dicembre 2009, il Consiglio Comunale, ha approvato gli “Indirizzi per il recupero urbanistico dei Nuclei di edilizia ex abusiva: modalità per la formazione, l’approvazione e l’attuazione della Pianificazione Esecutiva” (Linee Guida);

con la stessa Deliberazione è stato altresì fissato il termine del 30 giugno 2010 (prorogato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2010 al 31 dicembre 2010, e successivamente con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 5/2011 al 15 febbraio 2011), per la presentazione da parte dei privati, dei Piani Esecutivi per il recupero urbanistico dei Nuclei di edilizia ex abusiva, individuati e redatti secondo le “Linee Guida” (termine successivamente prorogato, per difficoltà operative incontrate dai Consorzi, valutate come fondate dall’Amministrazione);

nel termine ultimo del 15 febbraio 2011 sono stati consegnati i previsti elaborati progettuali relativi a n. 58 Piani Esecutivi corrispondenti a n. 60 dei n. 71 “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” previsti nel PRG approvato.

Considerato che

per quanto riguarda il Nucleo di edilizia ex abusiva n. 8.03 denominato “Fosso dell’Osa - Via Polense km. 18”, con Deliberazione n. 54 del 6 dicembre 2012, l’Assemblea Capitolina ha adottato il Piano Esecutivo di Recupero Urbanistico, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 e ss.mm.ii.;

con Deliberazione n. 145 del 22 maggio 2014, la Giunta Capitolina ha approvato lo schema di Accordo tra Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative al fine di procedere ad una

dettagliata analisi e verifica di conformità alle previsioni pianificatorie in materia paesaggistica dei Piani Esecutivi relativi ai “Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare” già adottati dall’Assemblea Capitolina e i Piani Esecutivi redatti e depositati presso l’Amministrazione capitolina in attuazione dei criteri di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122/2009;

in data 20 giugno 2014 è stato sottoscritto l’Accordo ex art. 15 L. 241/1990 che ha istituito il Tavolo tecnico tra Roma Capitale e Regione Lazio;

in data 19 novembre 2014 si è riunito il Tavolo tecnico composto dai rappresentanti di Roma Capitale, nominati con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 26 agosto 2014 e dai rappresentanti della Regione Lazio nominati con Determinazione n. G11653 dell’8 agosto 2014 che, ad esito di una più approfondita indagine istruttoria ha consentito di poter rilevare, giusta Verbale del 19 novembre 2014 agli atti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica con prot. QI/197328 del 18 dicembre 2014, nel quale si evidenziava “la necessità di predisporre un osservazione d’ufficio che contempli lo stralcio parziale dell’ampliamento stesso investito dalla Componente Primaria A, considerando la necessità di fornire di standard il toponimo stesso individuato dal PRG essendo l’unica area possibile ove reperire i suddetti standard”, le cui regole specifiche avrebbero inibito l’attuazione di una buona parte degli interventi pianificati nello strumento esecutivo adottato, inoltre “Relativamente al corso d’acqua “Fosso dell’Osa” si suggerisce di richiedere il parere preventivo all’Autorità di Bacino o di integrare all’interno della procedura VAS le relative valutazioni che hanno portato all’inserimento di tali aree nel perimetro del Piano esecutivo”;

il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Trasformazione Urbana avendo dato atto con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 25 gennaio 2018 che:

- a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati relativi al Piano Esecutivo di Recupero Urbanistico, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;
- a seguito delle integrazioni richieste da parte dei Soggetti con Competenze Ambientali, per l’espressione del parere di competenza, sia in sede di Valutazione Ambientale Strategica che ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, sono stati aggiornati e sostituiti gli elaborati allegati alla Deliberazione Consiliare di adozione n. 54/2012, denominati “Relazione Geologica, Geomorfologica, Idrogeologica, Geotecnica e sismica con studio di microzonazione sismica di livello 2 con Carta d’Idoneità Territoriale (Dip. P.A.U. prot. 17548 del 4 febbraio 2015), Perizia Tecnico Agronomica per l’indagine vegetazionale con integrazione (Dip. P.A.U. prot. 17548 del 4 febbraio 2015), Tav. 12.4 - Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Preliminare. (Dip. P.A.U prot. 200852 del 29 dicembre 2014), Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Preliminare. Integrazione (Dip. P.A.U. prot. 122216 del 13 luglio 2017) e - Tav. 12.6 - Studio di Inserimento Paesistico - S.I.P. (Dip. P.A.U. prot. 200852 del 29 dicembre 2014);
- di dare atto, relativamente all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/1999, dell’espressione del parere favorevole da parte della competente Regione Lazio, a condizione che si rispettino integralmente le prescrizioni

- indicate nella Determinazione Dirigenziale. n. G03607 del 12 aprile 2016 della stessa Regione;
- dell'espressione dell'Autorità Competente Regionale mediante provvedimento di esclusione di assoggettabilità alla procedura VAS, di cui alla Determinazione;
 - “i fondiari pubblici e privati, dovranno rispettare la fascia di rispetto di inedificabilità di 150 mt.” e quanto dichiarato nel documento integrativo del Rapporto Preliminare (pag. 3), ovvero che per “l'unico comparto fondiario destinato ad edificazione residenziale si avrà cura di destinarlo a servizi o lasciarlo libero da edificazione residenziale”, l'Autorità Procedente dovrà debitamente dare conto della motivazione di tale scelta pianificatoria, visto il comma 11 dell'art. 7 della L.R. 24/98” (L.R. 24/98 art. 7 comma 11: Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
 - c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico);
 - “per le aree del toponimo per le quali risulta necessaria la variazione della Rete Ecologica comunale indicata nel PRG, si dovrà valutare la necessità di osservazione al Piano così come adottato ai fini della variante dello strumento urbanistico per la parte riguardante la Rete Ecologica stessa”.

Considerato inoltre che

in relazione a quanto precede, l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale della Regione Lazio ha trasmesso il parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 16 L. 1150/1942 e art. 11 NTA del PTPR, reso con nota U1202097 del 2 ottobre 2024, acquisita dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con nota QI/191610 in pari data, ritenendo “di poter esprimere in merito agli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PTPR e dell'art.16 della L. 1150/1942 parere favorevole al Piano esecutivo per il recupero urbanistico del Nucleo di Edilizia ex abusiva da recuperare Toponimo n. 8.03 “Fosso dell’Osa - Via Polense km18”, in variante al P.R.G .ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, con le limitazioni derivanti dall'applicazione delle modalità di tutela dei beni paesaggistici prevista dal PTPR negli ambiti vincolati del Piano” con prescrizioni di seguito elencate:

- l'assetto esecutivo del Comparto convenzionato, che sarà sottoposto a verifica in fase di autorizzazione paesaggistica, dovrà prevedere:
- la parte fondiaria (edificabile) nella zona esterna ai 150 metri della fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica Fosso dell’Osa;
- il mantenimento di una fascia inedificata per 50 metri a partire dall'argine del Fosso dell’Osa;
- la localizzazione tra i 50 ed i 150 metri a partire dall'argine del Fosso dell’Osa di soli interventi relativi ad infrastrutture e servizi, quali servizi pubblici, verde pubblico, viabilità e parcheggi.

- Dovrà essere preservato il filare alberato, individuato nella Tavola C in corrispondenza della Via Polense, nel tratto che separa il nucleo originario dall'area di ampliamento.

Inoltre viene specificato che

“i progetti esecutivi dello strumento attuativo così assentito, limitatamente agli interventi ricadenti anche parzialmente nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono assoggettati alla autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice, secondo le disposizioni della L.R. 8/2012 e del D.P.R. 31/2017, con il parere della competente Soprintendenza con particolare riferimento agli aspetti archeologici secondo le disposizioni della disciplina di tutela di cui all’art. 42 delle NTA di PTPR”;

con nota QI/89305 del 24 maggio 2018, il Direttore pro tempore della Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, rappresentando il mancato stralcio dalla Rete Ecologica in fase pianificatoria delle porzioni di aree ivi ricadenti, limitatamente ai Nuclei 8.01, 8.05 e 12.01, ha comunicato alla Pianificazione Generale, alla Direzione apicale nonché all’Assessorato all’Urbanistica, di ritenere “... opportuno procedere ad una riproposizione della procedura ex art. 4 L.R. 36/1987 e ss.mm.ii. (solo relativamente alla Rete Ecologica) per sanare la sopra descritta anomalia”;

in riscontro, con nota QI/66777 del 12 aprile 2019 l’Assessore all’Urbanistica pro tempore confermava “... l’indirizzo di prioritaria salvaguardia della Rete Ecologica, sia nella fase di approvazione definitiva degli strumenti urbanistici che nella fase di attuazione degli stessi” al netto di qualsiasi valutazione intrinseca sugli effetti che tale strategia potesse determinare per l’attuazione di piani esecutivi già approvati dalla Regione Lazio (DGRL n. 139/2018 - 8.01 “Colli della Valentina”, DGRL n. 610/2017-8.05 “Fosso S. Giuliano Via Polense Km 20”);

nello specifico, l’avvenuta analisi degli elementi di contrasto tra le condizioni poste dall’attuale Rete Ecologica di PRG vigente nei confronti dell’elaborato “Tav. 5 - Zonizzazione su base catastale” del nucleo 8.03 “Fosso dell’Osa - Via Polense km. 18”, ha consentito di porre in risalto l’incoerenza tra le previsioni edificatorie previste dallo strumento esecutivo approvato e le disposizioni contenute nell’art. 72 delle NTA di PRG che non prevedono assolutamente, per la componente primaria A, interventi di categoria Nuova Edificazione che, nel caso di specie, coincidono con l’insediamento di Servizi pubblici quali un Asilo Nido, Scuola Materna e Elementare, Verde pubblico organizzato quali Attrezzature Sportive e Parco Libero, nonché di Aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitativa con finalità di interesse pubblico generale interne al comparto fondiario pubblico, Aree fondiarie incluse in Zone di completamento e nuova edificazione abitativa e non abitativa, interne ai compatti soggetti a convenzione ed Aree fondiarie incluse in Zone di conservazione, completamento e nuova edificazione abitativa e non abitativa;

ne discende, conseguentemente, che le sopra menzionate previsioni del Piano Esecutivo in argomento siano difformi dalla disciplina impressa dalla Rete Ecologica in ragione del fatto che le rispettive attuazioni, senza praticare le necessarie azioni correttive, già note all’Amministrazione sin dagli esiti delle attività del Tavolo tecnico Regione -

Comune del 2014, determinerebbero una previsione di edificazione in contrasto con le disposizioni della Rete Ecologica.

Rilevato infine che

con Deliberazione n. 54 del 6 dicembre 2012 l'Assemblea Capitolina ha adottato il Piano Esecutivo di Recupero Urbanistico variando gli elaborati prescrittivi del PRG vigente "Sistemi e Regole" 1:10.000 e Norme Tecniche di Attuazione, senza tuttavia esplicitare nel corpo del testo del dispositivo, che la variante ricomprendesse, come logico fosse, anche lo stralcio dall'elaborato prescrittivo del PRG vigente denominato "Rete Ecologica" delle porzioni di Piano Esecutivo dalla medesima investite, stante la conseguente sterilizzazione delle previsioni urbanistiche;

per le motivazioni esplicite in narrativa, si rende necessario, quindi, riallineare la suddetta discrasia all'esplicita volontà dell'Assemblea Capitolina di voler conformare le trasformazioni di quelle specifiche porzioni di territorio nelle modalità già manifestate nel progetto urbanistico in occasione del procedimento di adozione del Piano Esecutivo di che trattasi, stabilendo che l'intervenuta variante al PRG vigente debba ricomprendere anche lo stralcio dall'Elaborato prescrittivo della Rete Ecologica delle aree distinte presso il N.C.T. al foglio 670, p.lle 932, 933, 934, 935, 936, 937, 4059 e 4060, come meglio rappresentato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

con Determinazione n. G14340 del 23 ottobre 2017, ad esito di verifica, la competente Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ha stabilito, per il Piano Esecutivo adottato con DGRL n. 139 del 2 marzo 2018, l'esclusione con prescrizioni dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006;

conseguentemente, alla luce di quanto precede e per non porre in contrasto le previsioni del Piano Esecutivo già adottato nel 2012 con gli elaborati prescrittivi del PRG vigente, in ossequio al principio di ragionevolezza e buona amministrazione, occorre variare la vigente Rete Ecologica di PRG limitatamente alle aree ricomprese nel suddescritto Piano Esecutivo al "Nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare n. 8.03 "Fosso dell'Osa - Via Polense km. 18", secondo le procedure stabilite dall' art. 4 della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii.;

Atteso che

in data 3 aprile 2025 il Direttore del Dipartimento Programmazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore

F.to G. Gianfrancesco;

in data 3 aprile 2025 il Direttore del Dipartimento Programmazione Urbanistica, ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con

impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to G. Gianfrancesco;

in data 23 luglio 2025 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si dichiara la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Ragioniere Generale

F.to M. Jacobucci.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente VIII – Urbanistica, nella seduta del 9 settembre 2025, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visti

- la Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e ss.mm. ii.;
- la Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico Espropri” e ss.mm. ii.;
- la Legge n. 326 del 24 novembre 2003 e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 28 del 2 maggio 1980 e ss.mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987 e ss.mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998 e ss.mm.ii.;
- la DGRL n. 556/2007, modificata ed integrata dalla DGRL n. 1025/2007, di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 54 del 6 dicembre 2012, di adozione del Piano Esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare n. 8.03 – “Fosso dell’Osa - Via Polense km. 18”
- la DCRL n. 5 del 21 aprile 2021, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, di approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 21 dicembre 2009;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 dell’8 settembre 2010;
- la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 27 gennaio 2011;
- la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 28 del 9/10 aprile 2013;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 145 del 22 maggio 2014;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016;

per tutto quanto sopra premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA


di confermare, le previsioni urbanistiche del Piano Particolareggiato Esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva 8.03 “Fosso dell’Osa- Via Polense km. 18”, già adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 54 del 6 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 e ss.mm.ii.;

di adottare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii, ad integrazione della precedente Deliberazione 54/2012, la Variante alla Rete Ecologica comunale, comportante lo stralcio dalla Componente primaria “A”, delle aree individuate in catasto al foglio 670, p.lle 932, 933, 934, 935, 936, 937, 4059 e 4060, come meglio rappresentato nell’allegato A quale parte integrante della presente Deliberazione;

di dare mandato ai competenti Uffici del Dipartimento Programmazione Urbanistica di procedere, limitatamente alle parti oggetto della presente Deliberazione, al deposito degli atti e degli elaborati in libera visione al pubblico ai sensi dell’art. 15 della L. 1150/1942 per le eventuali osservazioni/opposizioni.

ALLEGATO A


Variante all'Elaborato prescrittivo Rete Ecologica, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 e ss.mm.ii.



PRG - Rete Ecologica - Fogli 4.13 e 4.20 - Scala 1:10.000

Perimetro del Piano Esecutivo
adottato con Del. A.C. n. 54 del 6.12.2012

Componente Rete Ecologica interessata dalla variante di stralcio



PRG - Rete Ecologica - Fogli 4.13 e 4.20 - Scala 1:10.000. Elaborato ad esito della variante

Trasposizione su base cartografica CTRN

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Caudo, Diaco e Marinone.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbatì, Battaglia, Bonessio, Casini, Celli, Corbucci, Erbaggi, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Masi, Mussolini, Nanni, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Quarzo, Righetti, Stampete, Trabucco e Zannola.

La presente Deliberazione assume il n. 253.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 novembre 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 novembre 2025.

Lì, 12 novembre 2025

SEGRETARIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani